

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

(emanato con d.r. n. 5 del 9 gennaio 2024)

Art. 1 – Oggetto

1. Il Consiglio degli Studenti è normato dall'art. 16 dello Statuto di Ateneo.
2. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'Art. 29, comma 5, del Regolamento generale di organizzazione, disciplina il funzionamento del Consiglio degli studenti.

PARTE I – ORGANI

Art. 2 – Elezione del/la Presidente

1. L'elezione del/la Presidente, disciplinata dall'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione, è prevista nel primo punto all'ordine del giorno della prima seduta convocata dal/la Rettore/Rettrice. Tale seduta viene presieduta dal/la Consigliere/a Decano/a, cioè il/la consigliere/a di maggiore età anagrafica.
2. Ogni membro del Consiglio degli Studenti gode di elettorato attivo e passivo per l'elezione del/la Presidente.
3. I/Le Consiglieri/e che intendono candidarsi alla Presidenza presentano la propria candidatura con dichiarazione verbale prima di ciascuna votazione.
4. Al termine della presentazione delle candidature, il/la Decano/a propone la nomina di una commissione elettorale composta da un/a Presidente e da altri due componenti tra i/le consiglieri/e che non sono candidati alla Presidenza. La Commissione elettorale, approvata a maggioranza dei presenti, svolgerà tutte le operazioni necessarie per il voto ed il successivo scrutinio delle schede.
5. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, mediante l'utilizzo di schede elettorali fornite dagli Uffici di Ateneo, a chiamata nominale da parte della commissione elettorale.
6. A seguito del primo scrutinio, e prima del secondo turno di elezione qualora necessario, è possibile che i/le candidati/e decidano di ritirarsi ed altri/e consiglieri/e decidano di candidarsi. In tal caso i/le candidati/e possono richiedere una sospensione della seduta in un intervallo di tempo compreso tra i 30 minuti e l'ora prima di procedere con la seconda votazione.
7. Nel caso si candidi un/a componente della commissione elettorale, questi viene sostituito dal/la decano/a con altro/a consigliere/a non candidato/a.
8. In caso di mancata elezione al secondo turno si procede con il sistema del ballottaggio fra i/le due candidati/e che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, si considera eletto/a il/la candidato/a maggiore di età.
9. Il/La Presidente neo-eletto/a assume la presidenza della seduta per la discussione e approvazione dei successivi punti all'ordine del giorno.

Art. 3 – Poteri e funzioni del/la Presidente

1. Il/La Presidente tutela il buon andamento dei lavori consiliari e delle commissioni.
2. Il/La Presidente esercita le attribuzioni assegnategli da norme o provvedimenti dell'Ateneo e dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. In particolare, egli/ella:
 - a. convoca le riunioni del Consiglio degli Studenti e predispone l'ordine del giorno, sentiti il/la Vice-Presidente ed eventuali coordinatori/coordinatrici delle commissioni;
 - b. garantisce il rispetto del presente Regolamento, del calendario dei lavori e delle varie attività;
 - c. modera la discussione sugli argomenti che vengono posti all'ordine del giorno;
 - d. pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si esprime il Consiglio;
 - e. controlla e annuncia il risultato delle votazioni inerenti ai punti previsti all'ordine del giorno;
 - f. da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio degli studenti;

- g. ha facoltà di richiamare il rispetto del codice etico e a comportamenti che non compromettano il regolare funzionamento del Consiglio;
- h. ha facoltà di sospendere o sciogliere la seduta in caso di gravi disordini facendone constatare i motivi a verbale;
- i. svolge le funzioni in suo potere come previsto dal Regolamento generale di organizzazione d'Ateneo.

Art. 4 – Cessazione del/la Presidente

1. Il/La Presidente cessa dalle proprie funzioni in seguito a dimissioni, decadenza dal Consiglio degli Studenti o in seguito a mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è ammessa all'ordine del giorno su richiesta motivata di almeno 2/5 dei/Ile Consiglieri/e e accolta con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio degli Studenti.
 - a. La mozione viene notificata al/la Segretario/a che ne dà comunicazione al/la Presidente.
 - b. Tale mozione viene messa in discussione non prima di 7 giorni e non oltre 21 giorni dalla sua presentazione.
 - c. La mozione viene votata con scrutinio segreto ad appello nominale.
 - d. Le operazioni di voto vengono gestite da una commissione elettorale composta da 3 membri:
 - d.1. Il/la Consigliere/a decano/a che la presiede e che deve necessariamente essere diverso dal/la Presidente o Vice-Presidente;
 - d.2. Il/la Segretario/a;
 - d.3. Un/a Consigliere/a nominato dal/la Decano/a che non ricopra il ruolo di Presidente o Vice-Presidente.
 - e. Se accolta, tale mozione porta alla decadenza sia del/la Presidente che del/la Vice-Presidente.
3. In caso di cessazione del/la Presidente, il/la Rettore/Rettrice procede a convocare una riunione per nuove votazioni entro trenta giorni dalla cessazione.

Art. 5 – Vice-Presidente

1. Il/La Presidente designa tra i componenti del Consiglio un/a Vice-Presidente, che lo sostituisce in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento.
2. Il/La Vice-Presidente rimane in carica fino alla cessazione del/la Presidente.
3. In caso di dimissioni o decadenza del/la Vice-Presidente, il/la Presidente procede a nuova designazione.

Art. 6 – Segretario/a

1. Il Consiglio elegge fra i propri componenti, a maggioranza semplice, un/a segretario/a.
2. Il/La Segretario/a svolge le seguenti funzioni:
 - a. redige i verbali delle sedute e cura la trasmissione degli stessi, inclusi i documenti allegati, all'ufficio competente prima della convocazione della successiva adunanza;
 - b. verifica la presenza del numero legale, ai fini della valida costituzione dell'adunanza nonché ai fini delle relative deliberazioni;
 - c. segnala al/la Presidente i nominativi dei/Ile Consiglieri/e che hanno effettuato un numero di assenze superiore a quello previsto dall'articolo 57 comma 2 lett. b) del Regolamento di generale di organizzazione.
3. In caso di assenza del/la segretario/a ad una riunione del Consiglio degli Studenti, le sue funzioni sono svolte dal/la Consigliere/a di maggiore età.
4. Se il/la Consigliere/a di maggiore età ricopre il ruolo di Presidente, si procede in ordine d'età decrescente.

Art.7 – Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce, in seduta ordinaria, secondo un calendario stabilito all'inizio di ogni anno dal/la Presidente in stretto coordinamento con i calendari delle sedute degli organi di governo dell'Ateneo.
2. La convocazione ordinaria viene notificata dall'ufficio preposto ai/le Consiglieri/e almeno 7 giorni prima dello svolgimento della seduta per e-mail all'indirizzo istituzionale o all'indirizzo comunicato agli Uffici dell'Ateneo.
3. La convocazione straordinaria ai sensi dell'art. 29 comma 2 del Regolamento generale di organizzazione viene notificata ai/le consiglieri/e almeno 24 ore prima dello svolgimento della seduta.
4. Un terzo dei/le consiglieri/e ha facoltà di chiedere al/la Presidente di convocare il Consiglio con motivata istanza.
5. I/Le Consiglieri/e votano di norma per alzata di mano. Possono, secondo le procedure previste dai successivi articoli, avvenire anche: ad alta voce per appello nominale o per scrutinio segreto. Il/La Presidente prima dell'inizio del voto deve chiarire l'oggetto di delibera, e, laddove sia necessario, il significato del voto favorevole e del voto contrario. Ciascun/a Consigliere/a può richiedere in fase di votazione la verifica del numero legale.
6. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova se almeno un/a Consigliere/a la richieda immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto. Il/La Presidente accerta il risultato della prova e della controprova; se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale. In caso di parità di voto prevale quello del/la Presidente.
7. Non sono ammesse deleghe nelle votazioni.
8. Le deliberazioni riguardanti singole persone e comportanti valutazioni discrezionali su singoli hanno luogo a scrutinio segreto.
9. Lo scrutinio segreto si attua per mezzo di schede. Nel corso di tale votazione è obbligatoria la presenza di due scrutatori/scrutatrici, nominati dal/la Presidente, che lo/la assistono nello spoglio delle schede. terminate le operazioni di voto il/la Presidente ne proclama l'esito. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti il/la Presidente annulla la votazione e ne dispone una nuova. In caso di parità tra voti la delibera non è approvata.
10. Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità delle votazioni, su di essa delibera il Consiglio degli studenti seduta stante. Il/La Presidente può concedere la parola al/la Consigliere/a che sollevi la contestazione e ad altro/a Consigliere/a che intenda opporvisi.
11. Il Consiglio si riunisce, di norma, almeno due volte in un anno accademico.
12. Ove possa ravvisarsi un contrasto tra l'interesse di un membro e l'interesse pubblico in discussione, ovvero qualora la legge preveda casi d'incompatibilità assoluta, il/la componente deve lasciare l'adunanza per lo specifico argomento, prima della discussione.

Art. 8 – Commissioni

1. Il Consiglio degli studenti, quando lo ritiene opportuno, costituisce, delle Commissioni consultive. All'atto della costituzione delle commissioni temporanee il Consiglio degli studenti ne determina i poteri e ne disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento. Le commissioni sono costituite nel rispetto della rappresentatività e sono formate da almeno un membro di ogni lista presente nel Consiglio. Ogni commissione può nominare al suo interno un/a coordinatore/coordinatrice, che ha il compito di gestire i lavori della commissione e fissare le sedute sentiti i/le Consiglieri/e della commissione. Con la cessazione delle funzioni del Consiglio degli Studenti decadono tutte le commissioni.
2. I/Le Consiglieri/e facenti parte delle commissioni presentano, a lavoro terminato, una breve relazione scritta e/o orale sui risultati conseguiti dalle commissioni di cui fanno parte.

Art. 9 – Partecipazione di esterni

1. Le riunioni del Consiglio degli Studenti sono pubbliche, fatto salvo il rispetto delle norme di sicurezza e di ordine pubblico.
2. In casi eccezionali:
 - a. per gravi motivi e con una delibera assunta a maggioranza semplice dei presenti, la seduta può essere chiusa al pubblico;
 - b. il/la Presidente ha facoltà di espellere singoli uditori/uditrici e di chiudere la seduta al pubblico nel caso si verifichino impedimenti allo svolgimento dei lavori del Consiglio;
 - c. il/la Presidente o 1/3 dei componenti che ne facciano richiesta scritta possono invitare alle sedute del Consiglio degli studenti, perché intervengano su questioni di interesse generale altri studenti o personale dell'Ateneo. Tale partecipazione deve essere prevista dall'Ordine del Giorno.

Art. 10 – Risorse e strutture

1. Il Consiglio degli Studenti dispone di fondi stabiliti annualmente nel loro importo dal Consiglio di Amministrazione e li utilizza secondo il vincolo di destinazione dei fondi.

Art. 11 – Mozioni

1. I/Le Consiglieri/e possono presentare per iscritto mozioni o interrogazioni su argomenti che interessano il Consiglio e la vita universitaria.
2. Le mozioni e le interrogazioni d'iniziativa dei/Ile Consiglieri/e o delle commissioni di lavoro, sono inviate almeno 7 giorni prima della seduta al/la Presidente e al/la Segretario/a affinché ne prendano visione e provvedano a iscrivere all'ordine del giorno, nonché a trasmettere la relativa documentazione unitamente alla convocazione.
3. Le mozioni inviate in ritardo devono essere discusse nella seduta ordinaria successiva e non possono essere discusse come mozioni d'urgenza.
4. Gli emendamenti alle mozioni vanno votati prima della votazione della rispettiva proposta di deliberazione. Può essere richiesto al Consiglio di esprimersi sulla votazione per parti.
5. Prima dell'inizio della seduta, su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio, può essere chiesto al/la Presidente di poter presentare una mozione non iscritta all'ordine del giorno ed avente carattere d'urgenza. Tali mozioni devono essere presentate in forma scritta e devono contenere specificatamente l'oggetto e le motivazioni. Il/La Presidente comunica al Consiglio le mozioni pervenute, concedendo la parola ai/Ile Consiglieri/e nell'ordine di presentazione delle stesse.
6. È mozione d'ordine, proponibile dai Consiglieri in qualsiasi momento, il richiamo al Regolamento in merito al modo con il quale vengono discusse questioni o vengono messe in votazione.

PARTE II – CONSIGLIERI/E

Art. 12 – Diritto d'informazione dei/Ile Consiglieri/e

1. I/Le Consiglieri/e possono prendere visione preventiva di tutte le pratiche iscritte all'ordine del giorno. Tali documentazioni, qualora disponibili, vanno messe a loro disposizione presso l'apposito ufficio dell'Amministrazione e inviate in forma elettronica con la convocazione della riunione del Consiglio.

Art. 13 – Decadenza di consiglieri/e

1. I componenti del Consiglio degli Studenti sono tenuti a garantire la continuità della partecipazione alle sedute dell'organo. Per la decadenza dalla carica si fa riferimento all'art. 57 del Regolamento

generale di organizzazione.

2. In caso di decadenza di uno o più consiglieri/e eletti/e tra i/le rappresentanti degli/Ile studenti/studentesse in seno al Consiglio si procede alla nomina del primo degli/Ile studenti/studentesse non eletti/e della lista di appartenenza del/la decaduto/a.

Art. 14 – Modalità di giustificazione dei/Ile consiglieri/e

1. In caso di assenza i/le Consiglieri/e ne danno comunicazione al/la Presidente, al/la Segretario/a e in copia all'Ufficio competente ai fini della giustificazione.

Art. 15 – Altre disposizioni

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento allo Statuto, ai Regolamenti di Ateneo e alla normativa vigente.